SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 727)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, ORIANA, AMADEO e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1980

Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e stabilizzazione del loro rapporto di impiego

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in questi ultimi decenni una consistente aliquota di ufficiali di complemento è stata trattenuta in servizio per le esigenze delle tre Forze armate.

In dipendenza di ciò si rese necessario negli anni decorsi delineare per queste categorie una definizione del loro rapporto di impiego. La legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha rappresentato in questa direzione il tentativo più consistente.

Tuttavia la legge in questione non ha sortito che in parte gli effetti che erano nei propositi in quanto non si inserì nella stessa un'opportuna normativa che tenesse conto delle posizioni in fase di consolidamento.

Evidenti esigenze di perequazione impongono perciò che agli ufficiali interessati, ai quali può essere imputato soltanto di aver coltivato l'aspettativa di una piena estensione della citata legge n. 824, venga offerta la possibilità di ottenere la stabilizzazione del proprio rapporto di impiego.

Le carenze emergenti dalla già citata legge n. 824 del 1973 sono molteplici e palesi. Vi è tale disparità di trattamento, specie per quanto concerne le norme inerenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali di cui trattasi, che investe e altera ogni dettato costituzionale.

Si ricorda in proposito l'articolo 1 della legge n. 824 del 1973 là dove è detto: « con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge ». Come dire che, oltretutto, ogni atto che non sia disciplinato dalle disposizioni di cui al citato articolo non può essere trattato giuridicamente e di conseguenza è da ritenersi non valido. Ma ciò lede anche, ripetiamo, i princìpi della Costituzione sul lavoro in generale e, in particolare, dell'articolo 3 della Costituzione stessa.

Non può esserci, infatti, un rapporto di impiego parziale o precario: o si è dipendenti dello Stato a tutti gli effetti di legge o non lo si è. Tale considerazione è sancita, altresì, da decisioni e sentenze del Consiglio di Stato e della Corte suprema di cassazione delle quali, in uno stato di diritto, non si può non tener conto.

Ed è bene qui ricordare il concetto del contenuto del rapporto di impiego: « il con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tenuto del rapporto si risolve sempre in una serie di diritti e di doveri, così per l'uno come per l'altro soggetto del rapporto di impiego. Poichè l'impiegato presta la propria attività esclusivamente a favore dell'ente pubblico, la legge, mentre pone a suo carico una serie di obblighi particolari, gli conferisce altresì non pochi diritti che, insieme con i primi, danno luogo al cosiddetto rapporto giuridico dell'impiegato ».

Da ciò emerge chiara l'esigenza di modificare, oltre che il predetto articolo 1, la stessa legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Ed è per superare questo stato di cose, pertanto, che si prospetta questo disegno di legge. Esso tiene conto delle aspettative di questa categoria di ufficiali ancora oggi soggetta a frustrazioni in materia di avanzamento, di previdenza, di assistenza e, in generale, di precarietà di stato giuridico; tende ad accogliere il riconoscimento della parità di diritti degli ufficiali di complemento per allinearli ai loro colleghi del servizio permanente, con i quali, quotidianamente affiancati, si sentono e sono ugualmente responsabili nello stesso compito professionale ed istituzionale.

Gli obiettivi principali che il disegno di legge persegue si possono così riassumere.

Istituzione di ruoli speciali ad esaurimento (artt. 1, 2 e 12)

Con l'istituzione di questi ruoli si tende a dare soluzione all'attuale situazione anormale di « precariato » di servizio degli ufficiali di complemento. Con essi si definisce rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica la natura, le modalità di formazione, la consistenza complessiva dei ruoli stessi.

Si dispone inoltre la colleganza degli effetti dei ruoli con gli organici degli ufficiali in servizio permanente; si abrogano le disposizioni delle leggi 20 dicembre 1973, n. 824, e 28 marzo 1968, n. 371, non più rispondenti all'ordinamento che si persegue; si definisce il numero e la denominazione degli stessi ruoli speciali.

Ferma volontaria (artt. 3 e 4)

Con questa parte si introduce una nuova disciplina al vincolo della ferma volontaria per gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle tre Forze armate, determinando le forme del concorso, le modalità di valutazione, la determinazione del numero massimo da ammettere annualmente alle ferme e le condizioni per il congedo.

Transito nel servizio permanente effettivo (artt. 5 e 7)

Il superamento di una condizione di « precariato » sin qui imposta dalle discrasie già ricordate ed il conseguente, implicito, riconoscimento della validità professionale degli ufficiali di complemento trovano attuazione in questi articoli con le modalità per i concorsi straordinari e ordinari che essi prevedono. Da queste innovazioni ne discende una conseguenza positiva che rende giustizia agli interessati, con tutte le garanzie di serietà che i concorsi stessi offrono.

Posizione assicurativa obbligatoria, quiescenza, aspettativa per malattia, equo indennizzo (artt. 10, 22, 23 e 25)

Si riferiscono a norme volte alla perequazione dei benefici di cui trattasi con quelle in atto per le altre categorie militari e che rappresentano, perciò, anch'esse riconoscimento di una più equa posizione degli ufficiali di complemento.

Avanzamento (artt. 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 18)

L'intera disciplina del delicato e fondamentale problema dell'avanzamento è collocata con questi articoli in una nuova dimensione ed è volta a dare sostanziale riconoscimento al ruolo, alle funzioni ed all'effettiva professionalità di questi ufficiali.

Onorevoli senatori, le già descritte motivazioni di equità e di giustizia che presiedono alla presentazione di questo disegno di legge rendono certi di un ampio consenso sullo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Ruoli ad esaurimento*)

Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824;

b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera *a*), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, ed alla ferma stabilita dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nonchè dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo articolo 2, all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

Per gli ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La consistenza complessiva dei ruoli di cui al precedente primo comma è stabilita come segue:

Esercito	n. 3.250
Marina	n. 950
Aeronautica	n. 2.850

Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamenti degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico, ad eccezione di quelli dei ruoli ufficiali alimentati esclusivamente da sottufficiali, saranno ricoperti in relazione alle vacanze complessivamente esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Negli articoli che seguono, le parole « colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti » devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

I limiti di età per la cessazione del servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono indicati nell'annessa tabella 1.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento.

Art. 2.

(*Modalità di immissione nei ruoli ad esaurimento*)

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 sono immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con anzianità di grado inferiore di un anno a quella posseduta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è conservato il grado posseduto alla predetta data. Le relative domande dovranno essere prodotte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 che termineranno la ferma contratta o il quinto anno di trattenimento saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Detti ufficiali non potranno in ogni caso precedere in ruolo i pari grado ammessi ai sensi e con le modalità indicate nel precedente secondo comma. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma contratta, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

Art. 3.

(*Ferma volontaria*)

Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno sei mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale, o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con de-

creto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità morali, militari e professionali.

La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri, ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolga anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalle ferme per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.

Tale numero è determinato, per il primo semestre dell'anno 1980, come segue:

Esercito	n. 220
Marina	n. 50
Aeronautica	n. 90

Art. 4.

(*Premi di fine ferma*)

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento

dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

Agli ufficiali di complemento di cui alla lettera *b*) e *c*) dell'articolo 1, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, è corrisposto un premio di lire 500.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata. La frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

Art. 5.

(*Concorsi per il transito in servizio permanente effettivo*)

Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari riservati agli ufficiali di cui all'articolo 1 per la nomina ai gradi di capitano, tenente e sottotenente e corrispondenti in servizio permanente.

Ai concorsi di cui al comma precedente non sono ammessi gli ufficiali di grado inferiore a quello per il quale sono banditi.

Per i vincitori si farà luogo a rideterminazione di anzianità, fermo restando che questa non potrà essere superiore a quella del parigrado del ruolo del servizio perma-

nente avente pari anzianità di servizio da ufficiale, comunque prestato.

Il Ministro della difesa può altresì riservare agli ufficiali indicati nell'articolo 1 posti nei concorsi ordinari per la nomina a sottotenente o grado corrispondente in servizio permanente.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere banditi per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i servizi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

In relazione alle particolari esigenze di ciascuna Forza armata, il Ministro della difesa può avvalersi di entrambe le forme di immissione in servizio permanente indicate nei precedenti commi primo e quarto.

I concorsi straordinari possono essere banditi nei limiti dei posti vacanti nei gradi di ufficiale inferiore dei singoli ruoli e secondo le modalità, le discipline ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti di età.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari con riserva di posti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, si prescinde dai limiti di età e dal grado rivestito. La riserva dei posti non può superare, per ciascun ruolo, il 20 per cento di quelli messi a concorso.

I posti riservati non ricoperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Art. 6.

(Concorso per l'immissione nei ruoli civili della Difesa)

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi riservati agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della Difesa.

Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti massimi di età. È ri-

chiesto il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione ai concorsi ordinari.

Per le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi precedenti si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

(*Trattamento economico*)

Agli ufficiali di complemento che a seguito dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo o che sono immessi nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione della difesa non può essere attribuito uno stipendio inferiore a quello di godimento.

Agli ufficiali di complemento che essendo risultati vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge siano nominati in ruolo non è corrisposto alcun premio di congedamento.

Art. 8.

(*Ufficiali piloti vincolati a ferme volontarie*)

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 del presente decreto si applicano anche agli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica vincolati rispettivamente alle ferme volontarie previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 9.

(*Riserva di posti. Partecipazione a pubblici concorsi*)

Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 3 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli indicati nel quinto comma dell'articolo 5.

I posti riservati non coperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che ultimano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 3 sono riservati il 20 per cento dei posti messi a concorso per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della Difesa.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

Art. 10.

(*Posizione assicurativa obbligatoria*)

Per gli ufficiali di cui alla presente legge che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento di contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 11.

(*Avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento*)

Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge, non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 112, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. L'avanzamento al grado di colonnello, o gradi corrispondenti, ha luogo secondo i criteri e le modalità indicati nella presente legge.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'ultimo comma del presente articolo che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e successive modificazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

L'avanzamento degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 12 ha luogo:

ad anzianità per i tenenti, capitani e maggiori;

a scelta per i tenenti colonnelli.

Gli ufficiali di cui al precedente comma per essere valutati per l'avanzamento ad anzianità o a scelta devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministero della difesa.

Art. 12.

(*Numero e denominazione dei ruoli ad esaurimento*)

I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:

a) per l'Esercito:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi sanitario (ufficiali medici ed ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnici;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

b) per la Marina:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

c) per l'Aeronautica:

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica (ruolo servizi);

ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico — ruoli ingegneri, chimici, fisici, di commissariato aeronautico — ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 13.

(*Requisiti per la valutazione ai fini dell'avanzamento*)

Gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge, per essere valutati per l'avanzamento, debbono, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche o di servizio presso reparti di imbarco, stabiliti dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I periodi di comando e di servizio indicati nella predetta tabella 2 per il ruolo ad esaurimento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono richiesti anche ai pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle suddette Armi dell'Esercito, per i quali sono validi i periodi stessi eventualmente compiuti in precedenza nelle categorie di complemento.

I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti per gli ufficiali da includere nelle aliquote di valutazione da formare fino al 31 ottobre del sesto anno successivo a

quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(*Determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da ammettere alla valutazione. Valutazione dei tenenti, dei capitani e dei maggiori*)

Agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 11, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per la promozione al grado di colonnello, comprendendovi tutti i tenenti colonnelli già valutati per non più di tre volte che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento e quelli non ancora valutati che acquisiscano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, i requisiti di cui alla tabella 2 annessa alla presente legge.

I tenenti, i capitani ed i maggiori sono valutati per l'avanzamento l'anno precedente il compimento della permanenza nel grado o dell'anzianità di servizio di cui alla tabella 2 annessa alla presente legge e sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di determinazione dell'anzianità previste dall'articolo 2.

Il giudizio sull'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei maggiori è espresso dalle competenti commissioni ordinarie di avanzamento.

Il giudizio sull'avanzamento dei tenenti e dei capitani è espresso:

per l'Esercito, dai superiori gerarchici;

per la Marina e per l'Aeronautica, dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Art. 15.

(*Promozioni annuali al grado di colonnello*)

Il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla presente legge sarà fissato da apposite norme in relazione agli ampliamenti degli organici di cui al

quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 16.

(*Rinuncia all'avanzamento*)

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, cessa dal servizio ed è collocato nella riserva di complemento.

Art. 17.

(*Effetti della non idoneità*)

I tenenti, i capitani ed i maggiori dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio della non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado ed il ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento valutati tre volte, giudicati idonei e non iscritti in quadro, seguono, per le valutazioni successive, le norme vigenti in materia di avanzamento.

Art. 18.

(*Promozione alla vigilia del limite di età, del decesso o dell'infermità*)

Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge sono promossi al

grado superiore anche se non valutati alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità.

Art. 19.

(*Norme applicabili*)

Per quanto non previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 20.

(*Disposizioni perequative per l'assegnazione di alloggi ex INCIS militari*)

Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate sono estese agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge, agli ufficiali della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva per i quali sussista rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Art. 21.

(*Posizione di riserva di complemento*)

Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge cessano dalle categorie di appartenenza e vengono collocati nella riserva di complemento quando raggiungono i limiti di età previsti dalla tabella 1 annessa alla presente legge.

Per il periodo di permanenza in detta posizione di riserva, competono, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità spettanti al pari grado del servizio permanente effettivo nella disposizione di ausiliaria, previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, al momento in cui cessano dalla posizione di riserva di complemento, hanno diritto alla riliquidazione della pensione

sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo di posizione di riserva. Nel caso di richiamo in servizio, per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di permanenza nella riserva di complemento trascorso senza richiamo.

Gli ufficiali di cui alla presente legge transitano nella posizione di riserva di complemento a quella di congedo assoluto quando sono raggiunti dai limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente per il transito dall'ausiliaria in congedo assoluto.

Art. 22.

(*Quiescenza*)

Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge si applicano le percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni previste dal terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La posizione di riserva di complemento è assimilabile alla posizione di ausiliaria del servizio permanente effettivo.

Art. 23.

(*Aspettative per malattia*)

Nei casi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da cause di servizio, agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Agli ufficiali di cui sopra che si trovano in licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da cause di servizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli ufficiali in servizio permanente dall'articolo 27 della citata legge 5 maggio 1976, n. 187.

Art. 24.
(*Precedenze al comando*)

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo di uguale o di maggiore anzianità sono considerati più anziani ed hanno pertanto la precedenza, per quanto concerne il diritto di comando di reparto, rispetto agli ufficiali pari grado indicati nella presente legge.

Art. 25.
(*Equo indennizzo*)

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo base per gli ufficiali di cui alla presente legge sarà riferito allo stipendio ed alle indennità di funzione previste per il massimo grado raggiungibile nella carriera degli ufficiali del servizio permanente, ruolo normale, moltiplicato per il coefficiente previsto dalle norme vigenti.

Art. 26.
(*Norme estensive*)

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano integralmente tutte le norme assistenziali, previdenziali e di procedura amministrativa previste per gli ufficiali del servizio permanente.

Art. 27.
(*Disposizione finale*)

Le norme relative all'avanzamento di cui alla presente legge entrano in vigore:

per i tenenti e capitani, con i quadri di avanzamento dell'anno 1979;

per gli altri gradi, con i quadri di avanzamento dell'anno 1980.

Art. 28.
(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA 1

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO ED IL TRANSITO NELLA RISERVA DI COMPLEMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

Forza armata - Ruoli	Subalterni	Capitano	Maggiore	Ten. Col.	Col.
Esercito:					
Arma dei carabinieri	52	56	58	59	60
Varie armi	52	54	58	59	60
Servizi	52	56	58	59	60
Marina:					
Corpo di stato maggiore	45	47	52	55	57
Corpi del genio e delle Armi navali	52	54	58	59	60
Corpo sanitario (ruoli medici e farmacisti) di commissariato e delle capitanerie di porto	52	54	58	59	60
Aeronautica:					
Arma aeronautica, ruolo naviganti .	45	47	51	54	57
Arma aeronautica, ruolo servizi . .	52	56	58	59	60
Corpo di genio aeronautica (ruolo ingegneri, chimici, geofisici, Corpo di commissariato, ruolo commissariato, corpo sanitario)	52	54	58	59	60
Corpo del genio aeronautica, ruolo speciale, Corpo di commissariato ruolo speciale	52	56	58	59	60

TABELLA 2

Quadro I - Esercito

Ruoli - Grado	Forma di avanzamento ai gradi superiori	Periodi minimi di anzianità di grado o ser. per l'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento
Arma dei carabinieri			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	un anno di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente, o in alternativa un corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione seguìto da un mese di esperimento pratico presso un comando di legione
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	anzianità	dieci anni di grado o venti di servizio da ufficiale	due anni di comando di compagnia o di squadrone o di comando equipollente oltre a quattro anni di servizio in unità di livello ordinativo non superiore a legione o reggimento
Tenente	anzianità	sette anni di grado	tre anni di comando di tenenza o plotone o comando equipollente ovvero sei anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo, compiuti anche nel grado di sottotenente
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	un anno di comando di battaglione o di gruppo o comando equipollente o in alternativa un corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo seguìto da un mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	anzianità	dieci anni di grado o venti di servizio da ufficiale	due anni di comando di compagnia, di squadrone o di batteria o di comando equipollente ovvero quattro anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore al reggimento (*)
Tenente	anzianità	sette anni di grado	tre anni di comando di plotone, di sezione o comando equipollente ovvero sei anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo compiuti anche nel grado di sottotenente

(*) Per gli ufficiali dell'Arma del genio le permanenze presso una direzione lavori è considerata valida per il computo degli anni di servizio richiesto.

Segue: TABELLA 2

Quadro I - Esercito

Ruoli - Grado	Forma di avanzamento ai gradi superiori	Periodi minimi di anzianità di grado o ser. per l'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento
Servizio sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) di commissariato (U. commissari), veterinario e servizi tecnici			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	un mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari o presso una direzione di commissariato o stabilimento di commissariato o una direzione di veterinario o stabilimento del servizio veterinario o presso organici del servizio tecnico
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	anzianità	otto anni di grado o diciassette di servizio da ufficiale	quattro anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali inferiori del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi e di grandi unità
Tenente	anzianità	sei anni di grado	tre anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità
Servizio automobilistico di commissariato e di amministrazione			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	un mese di esperimento pratico presso un'officina riparazione automobilistica o uno stabilimento di commissariato o una direzione di amministrazione
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	anzianità	dieci anni di grado o venti di servizio da ufficiale	quattro anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti a capitani del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o nell'ambito di grandi unità
Tenente	anzianità	sette anni di grado	tre anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità

TABELLA 3

Quadro III - Aeronautica

Ruoli - Grado	Forma di avanzamento ai gradi superiori	Periodi minimi di anzianità di grado o ser. per l'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento
Arma aeronautica - Ruolo naviganti			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	tre anni in reparti di impiego o scuola di volo anche compiuti in tutto o in parte coi gradi di maggiore
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	scelta	sedici anni di servizio da ufficiale	tre anni in reparti di impiego o scuola di volo
Tenente	anzianità	cinque anni di grado	due anni in reparti di volo
Arma aeronautica - Ruolo servizi			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	un anno di servizio prestato anche nel grado di maggiore, in uno degli incarichi previsti per l'avanzamento dei pari grado dello SPS
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	scelta	venti anni di servizio da ufficiale	—
Tenente	anzianità	sette anni di grado	—
Corpo del genio aeronautico - Ruoli ingegneri, chimici, fisici, corpo di commissariato aeronautico - Ruolo commissariato, corpo di sanità			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	—
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	scelta	diciotto anni di servizio da ufficiale	—
Tenente	anzianità	sei anni di grado	—

Segue: TABELLA 3

Quadro III - Aeronautica

Ruoli - Grado	Forma di avanzamento ai gradi superiori	Periodi minimi di anzianità di grado o ser. per l'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento
Corpo del genio aeronautico - Ruolo speciale			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	—
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	scelta	venti anni di servizio da ufficiale	—
Tenente	anzianità	sette anni di grado	—
Corpo di commissariato aeronautico - Ruolo speciale			
Tenente colonnello . . .	scelta	sette anni di grado	tre anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato o di incarico equipollente anche se compiuti nel grado di maggiore
Maggiore	anzianità	quattro anni di grado	—
Capitano	scelta	venti anni di servizio da ufficiale	—
Tenente	anzianità	sette anni di grado	—